



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con il **Comune di Morbegno** per prestazioni di consulenza specialistica, il Direttore *UOC Pediatria e Neonatologia di Sondrio Dott.ssa Lorella Rossi*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1775 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *UOC Pediatria e Neonatologia di Sondrio Dott.ssa Lorella Rossi*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni pattuite.

Il Direttore UOC

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Pediatria e Neonatologia
Dott.ssa Lorella ROSSI
C.F.: RSS LLL 60C60 LS82A

Il Direttore Sociosanitario

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott. Antonino Zagari

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
NELLA SPECIALITA' DI PEDIATRIA A FAVORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO**

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito

E

il **Comune di Morbegno**, con sede in Morbegno, Via S.Pietro n. 22, codice fiscale e partita IVA 00098990146, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig.ra Roberta Del Nero

si conviene e si stipula quanto segue

art. 1 - oggetto

L'Azienda autorizza i Dirigenti Medici in servizio presso le Unità Operative di Pediatria ad espletare attività di consulenza specialistica pediatrica, a favore del Servizio Asilo Nido del Comune di Morbegno, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

art. 2 - modalità

La consulenza in argomento verrà espletata mediante accessi presso la struttura del nido secondo i tempi convenuti tra il Servizio di Asilo Nido e il medico pediatra incaricato. In particolare il medico parteciperà alle riunioni con i genitori (riunione di inizio anno, ecc.), provvederà alle visite dei nuovi iscritti e alla predisposizione delle diete di svezzamento, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale delle Unità Operative di appartenenza.

art. 3 - compenso

Per l'attività in argomento, espletata al di fuori del normale orario di servizio, il Comune di Morbegno corrisponderà all'Azienda il compenso forfettario omnicomprensivo di **Euro 1.000,00**. Al termine dell'anno educativo il Direttore U.O.C. Pediatria e Neonatologia rilascerà idonea attestazione di esecuzione dell'attività con indicazione del diario dell'attività stessa.

art. 4 – fatturazione

L'Azienda fatturerà le prestazioni erogate al termine dell'anno educativo sulla base di apposito rendiconto predisposto da Servizio di Asilo Nido e debitamente sottoscritto dal Direttore U.O.C. Pediatria e Neonatologia.

Il Comune accrediterà i compensi dovuti all'Azienda entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi ai sanitari interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia entro il mese successivo all'introito.

art. 5 - oneri

Le modalità di fornitura delle prestazioni in questione fanno sì che le stesse non rientrino tra quelle riconosciute dal S.S.N. così come indicato dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza e pertanto sono interamente a carico dell'Ente locale promotore;

art. 6 - durata

La presente convenzione ha validità **per l'anno educativo 2019-2020**.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata. Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili, con particolare riferimento alla normativa in materia di libera professione.

art. 7 - assicurazione

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà del Comune.

art. 8 - privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate. Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l'altra parte è Titolare in qualità di

Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

art. 9 – codice etico

Con l'adozione del proprio Codice Etico, è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 10 – iva bollo e registrazione

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico dell'**ASST Valtellina e Alto Lario**, ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art 11 – foro competente

In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

Il Direttore Generale
dott. Tommaso Saporito

COMUNE DI MORBEGNO

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sig.ra Roberta Del Nero

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.